

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 gennaio 2011, n. 93.

Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla DGR n. 51 del 18 gennaio 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Gianluca Rossi;

Viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), Bruxelles (22 e 23 marzo 2005) e Bruxelles (23 e 24 marzo 2006);

Vista la decisione del 15 dicembre 2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul ruolo dello sviluppo delle capacità e delle competenze nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona (2005/C 292/02);

Vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea (2006/C 168/01);

Vista la decisione n. 1065/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, che abroga la decisione 85/368/CE del Consiglio relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale fra gli Stati membri delle Comunità europee;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13 luglio 2007 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale;

Vista la Decisione della Commissione C(2007)5498 dell'8 novembre 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Ob. 2 "Competitività e Occupazione";

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2010) 2020 "Europa 2020";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la Legge Quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2001 n. 174, relativo a "Disposizioni in materia di certificazione nel sistema della formazione professionale";

Visto il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione: architettura di sistema e ruolo istituzionale delle regioni", predisposto dal tavolo tecnico regioni rappresentanze sindacali nazionali di CGIL, CISL e UIL e condiviso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 agosto 2002;

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", con particolare riferimento al Titolo V;

Visto l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi nei percorsi sperimentali triennali in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

Visto l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi nei percorsi sperimentali triennali;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi minimi delle competenze di base del 15 gennaio 2004 in attuazione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003;

Visto l'accordo sancito nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 14 luglio 2005, relativamente al libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 276/2003;

Visto l'accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009 relativo alla definizione degli standard minimi relativi alle competenze tecnico professionali, in attuazione dell'accordo del 19 giugno 2003;

Viste le linee guida per la formazione 2010 (intesa Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali)

Visto il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Visto il Patto per lo Sviluppo dell'Umbria - Seconda fase, sottoscritto in data 21 dicembre 2006;

Vista la D.G.R. n. 2076 del 29 novembre 2006;

Vista la D.G.R. del 3 dicembre 2007, n. 2031 con la quale si è preso atto della decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013;

Vista la D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2008 "POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione. D.G.R. 183 del 25 febbraio 2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l'attuazione degli interventi";

Vista la D.G.R. n. 1429 del 3 settembre 2007 "Approvazione della direttiva crediti";

Vista la D.G.R. n. 181 del 25 febbraio 2008 "Prime misure di attuazione della direttiva regionale sul riconoscimento dei crediti formativi (D.G.R. n. 1429 del 3/2007)";

Vista la D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010;

Vista la D.G.R. 168 dell'8 febbraio 2010;

Vista la L.R. n. 3/99;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di disporre l'entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010 (*Allegato A* alla presente deliberazione);

3) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni per gli adempimenti di competenza;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e sul canale web della Regione Umbria.

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell'assessore Rosi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010.

L'obiettivo di costruire un quadro nazionale comune delle qualificazioni e delle certificazioni si pone da alcuni anni al centro di una vasta azione riformatrice che punta a riorganizzare in modo sostanziale l'offerta di formazione ed i funzionamenti dei mercati del lavoro, supportando l'acquisizione, la rappresentazione trasparente e la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali dei singoli individui. Il sistema integrato degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è in questo senso una risorsa chiave di funzionamento dell'economia e della società della conoscenza, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona.

La Regione Umbria, a conclusione di una fase di sperimentazione iniziata nel 2006 con l'adozione della D.G.R. n. 2076 "Linee di architettura del sistema regionale degli standard", primo riferimento metodologico di base per la costruzione del repertorio regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione, ha adottato la D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010, "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione", che ha definito ed istituito il "quadro di insieme" del sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, visto come risorsa di medio termine delle politiche di istruzione, formazione e lavoro e - conseguentemente - riferimento dei relativi atti di programmazione.

L'art. 8 della direttiva "Norme transitorie" prevede al comma 1 che l'entrata in vigore del sistema degli standard avviene, attraverso specifico atto di Giunta, entro dodici mesi dall'approvazione della direttiva stessa, successivamente all'istituzione da parte della Regione delle condizioni informative, professionali e organizzative necessarie alla corretta applicazione della direttiva.

In osservanza di tale disposizione, nel corso del 2010, sono stati realizzati seminari informativi con le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni e con il personale dei Servizi Istruzione e politiche attive del lavoro.

Inoltre è stata sperimentata la prima applicazione dei principali aspetti metodologici contenuti nella direttiva relativamente alla progettazione di profili formativi e dei relativi percorsi formativi nel Bando finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine si è svolto un seminario tecnico con le agenzie formative per la presentazione dei progetti a valere sul suddetto bando.

Come previsto, poi, al comma 3, dell'art. 8, è stata di-

sposta, con la D.D. n. 9486 dell'8 novembre 2010, l'entrata in vigore del Repertorio degli standard di attestazione.

Relativamente alla definizione delle norme generali di attuazione dei procedimenti di certificazione delle competenze di cui al comma 4, dell'art. 8 della direttiva, si è ritenuto di rinviare tale normazione in tempi successivi alla definizione di un quadro nazionale di riferimento sul tema, previsto dalle linee guida per la formazione 2010 del 17 febbraio 2010 (intesa Governo, Regioni, Province

autonome e Parti sociali), riservandosi l'eventuale adozione di norme sulla certificazione delle professioni regolamentate.

Per tutto quanto sopra esposto e specificato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

Direttiva

sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

Art. 1

Architettura del sistema regionale degli standard

1. Il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (in breve “sistema regionale degli standard”) della Regione Umbria è costituito dall’insieme coordinato:
 - del repertorio dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza;
 - del repertorio degli standard minimi di percorso formativo e degli standard minimi formativi in cui si articolano, necessari per l’acquisizione di una qualifica, una abilitazione e/o di singole unità di competenza attraverso il sistema della formazione professionale;
 - del repertorio degli standard minimi di certificazione delle competenze e di rilascio di qualifica, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali, fatte salve in ogni caso le autonomie delle istituzioni scolastiche e dell’università;
 - del repertorio degli standard di attestazione degli esiti delle attività formative e di apprendimento, inclusi i procedimenti di certificazione delle competenze.

Art. 2

Contenuti del sistema regionale degli standard

1. Il repertorio dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza è l’insieme delle rappresentazioni formali del lavoro adottate dalla Regione Umbria per i propri atti di programmazione, definite in coerenza con i principi nazionali ed europei di trasparenza, con particolare riferimento ad EQF – Quadro Europeo delle Qualificazioni.
2. Il repertorio degli standard minimi di percorso formativo e degli standard minimi formativi è l’insieme delle indicazioni di contenuto, metodo e durata delle attività di formazione rivolte all’apprendimento dei contenuti del lavoro definiti nei corrispondenti standard professionali di cui al precedente comma 1, definiti in coerenza con i principi nazionali ed europei di trasparenza e di mutuo riconoscimento del valore, con particolare riferimento a ECVET – Sistema europeo di crediti per la formazione professionale.
3. Il repertorio degli standard minimi di certificazione delle competenze e di rilascio di qualifiche ed abilitazioni è l’insieme delle prescrizioni relative al procedimento di valutazione misurativa degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati da un individuo, a fini di rilascio delle relative attestazioni pubbliche.
4. Il repertorio degli standard di attestazione è costituito dai formati-tipo e dalle relative modalità d’uso dei documenti rilasciati in esito alle diverse tipologie di attività rilevanti in termini di apprendimento, ai fini della loro rappresentazione secondo principi di trasparenza e referenziazione.
5. Gli standard sono redatti in conformità ai principi di cui all’allegato 1 “Linee di architettura degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Art. 3

Ambito di esercizio del sistema regionale degli standard

1. Il sistema regionale degli standard è assunto come base per la programmazione dell'offerta formativa regionale, l'integrazione della formazione e dell'istruzione professionali, il rilascio delle qualifiche, delle abilitazioni professionali e delle certificazioni di competenza.
2. Il sistema regionale degli standard è risorsa delle politiche del lavoro, anche con riferimento alle attività di orientamento, all'incontro domanda-offerta ed alle azioni rivolte all'occupabilità ed all'adattabilità dei lavoratori.
3. Il sistema regionale degli standard costituisce riferimento per la gestione dei procedimenti di mutuo riconoscimento di qualifiche ed abilitazioni professionali, nel rispetto ed in attuazione dei principi sulla libera circolazione di persone e servizi.
4. Il sistema regionale degli standard si integra con il sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi, attraverso l'assegnazione del valore di credito formativo di frequenza ai singoli standard formativi modulari ed alle unità di competenza certificate.
5. Il sistema regionale degli standard si integra, anche attraverso la definizione di specifiche modalità demandate ad appositi atti di Giunta, con gli analoghi sistemi pubblici regionali, nazionali e dei Paesi dell'Unione Europea.

Art. 4

Modalità di aggiornamento dei repertori

1. I singoli repertori sono aggiornati attraverso atti di Giunta, recanti inserimento, modifica o cancellazione degli standard in oggetto. Ove del caso, sono disposte con i medesimi atti le modalità di raccordo con precedenti versioni degli standard, a fini di garanzia della continuità dell'esercizio dei diritti di riconoscimento del valore degli apprendimenti.
2. L'aggiornamento dei repertori è in ogni caso obbligatorio ove derivante da modifiche legislative o da altra normativa cogente regionale, nazionale ed europea.
3. Gli standard professionali, formativi e di certificazione sono definiti a seguito di consultazione concertativa con i soggetti di cui all'art. 7, comma 2, a partire da una proposta tecnica sviluppata dal Servizio Istruzione, di concerto agli altri Servizi regionali eventualmente interessati. È fatta salva la possibilità dei soggetti sopra richiamati di avanzare motivate proposte di inclusione o modifica degli standard, nel rispetto delle linee di architettura di cui all'allegato 1 della presente deliberazione.

Art. 5

Principi di attestazione degli apprendimenti

1. Sono definite le seguenti tipologie minime di attestazione, conformi ai fac simile di cui all'allegato 1:
 - attestazioni semplici di frequenza di attività formative, oggetto di rilascio da parte del soggetto attuatore, nel caso in cui il beneficiario non sia stato oggetto di alcuna valutazione formale e registrata degli apprendimenti maturati;
 - attestazioni semplici di apprendimenti non formali ed informali, oggetto di rilascio sulla base di quanto disposto dai relativi procedimenti istitutivi, ove presenti;
 - attestazioni di frequenza con profitto di attività formative, oggetto di rilascio da parte dell'istituzione

pubblica responsabile del procedimento, nel caso in cui il beneficiario sia stato oggetto di valutazione formale e registrata degli apprendimenti maturati, svolta in conformità alle norme pubbliche applicabili in materia di rilascio di qualifica;

- certificazioni di competenza, oggetto di rilascio con riferimento alle singole Unità di Competenza costituenti il repertorio degli standard professionali, da parte dell'istituzione pubblica responsabile del procedimento, nel caso in cui il beneficiario sia stato oggetto di valutazione formale e registrata degli apprendimenti maturati, svolta in conformità alle norme pubbliche applicabili;
- attestazioni di qualifica e/o di abilitazione professionale, oggetto di rilascio con riferimento alle norme pubbliche applicabili.

2. Ove non altrimenti disposto, il valore delle attestazioni risponde ai seguenti principi generali:

- tutte le attestazioni concorrono – nei limiti del proprio valore – all'aggiornamento del libretto formativo del cittadino ed allo svolgimento dei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi;
- le singole certificazioni di competenza concorrono per capitalizzazione all'ottenimento di una qualifica relativa ad un profilo ricompreso nel sistema regionale degli standard professionali;
- le singole certificazioni di competenza concorrono al rilascio da parte dell'istituzione pubblica responsabile del procedimento delle abilitazioni relative ad attività regolamentate, secondo le modalità stabilite dagli specifici provvedimenti istitutivi;
- nell'ambito del sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi, le certificazioni di competenza rilasciate costituiscono valore di credito di frequenza, con riferimento allo standard formativo corrispondente;
- ordinariamente, le certificazioni di competenza decadono di valore in caso di modificazione dei relativi standard, consentendo in ogni caso l'accesso a procedimenti semplificati di ottenimento delle certificazioni relative ai nuovi riferimenti professionali;
- ai fini dell'ottenimento di una qualifica per capitalizzazione, i singoli certificati di competenza hanno validità di 5 anni dalla data del loro rilascio. Il rinnovo di validità avviene, a richiesta dell'individuo interessato, nel rispetto dei principi della semplificazione amministrativa;
- fatto salvo quanto previsto da norme cogenti in materia, il valore di spendita nei rapporti di lavoro delle certificazioni e delle qualifiche rilasciate nell'ambito della presente Direttiva è definito esclusivamente dagli accordi fra le parti.

Art. 6

Rilascio di qualifica relativo a profili non ricompresi nel repertorio degli standard minimi di certificazione

1. Ove non altrimenti disposto dagli standard minimi di certificazione di cui all'art.2, comma 3 della presente Direttiva, il rilascio di qualifica in esito allo svolgimento di attività formativa è subordinato al rispetto dei seguenti principi generali, funzionali all'armonizzazione dei procedimenti ed alla loro convergenza al riferimento repertoriale:

- esplicitazione, in sede di bando, avviso pubblico o procedimento istitutivo, della durata minima dell'attività formativa necessaria ai fini del rilascio di qualifica, lo stesso ordinariamente non inferiore a 150 ore di formazione teorica, al netto delle eventuali attività di stage e *work experience*;
- indicazione, a cura del soggetto formativo presentatario della proposta di progetto, del profilo professionale di riferimento al rilascio della qualifica, descritto e referenziato in termini di:
 - denominazione;
 - descrizione delle attività;
 - posizione nella classificazione dei settori economici (ATECO 07) e delle professioni (NUP 06)
 - livello EQF;

- validazione, da parte del soggetto pubblico titolare del procedimento, della coerenza del profilo professionale ai fini della rilasciabilità della qualifica, svolta nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta progettuale. In caso di esistenza di eventuali condizioni ostative o limitanti, ove il progetto approvabile, definizione di prescrizioni correttive dotate di valore cogente.

Art. 7

Titolarità del sistema regionale degli standard

1. Il mantenimento e l'implementazione del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione sono attribuiti al Servizio Istruzione, che li esercita di concerto con il Servizio Politiche del Lavoro e gli assessorati competenti nelle materie afferenti al repertorio regionale.
2. Concorrono alla gestione del sistema attraverso consultazione concertativa, per i ruoli di competenza, i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni professionali e di mestiere, i soggetti dell'offerta educativa e formativa.

Art. 8

Norme transitorie

1. Il sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione entra in vigore entro dodici mesi dall'approvazione della presente Direttiva, attraverso specifico atto di Giunta, successivamente all'istituzione da parte della Regione delle condizioni informative, organizzative e professionali necessarie al suo corretto esercizio.
2. I singoli standard professionali, formativi e di certificazione relativi a procedimenti di abilitazione o comunque costituenti condizione di accesso a politiche pubbliche entrano in vigore secondo i termini stabiliti dalle relative delibere di adozione.
3. Il repertorio degli standard di attestazione entra in vigore entro sei mesi dall'approvazione della presente Direttiva attraverso determinazione dirigenziale a cura del Servizio Istruzione, di concerto con il Servizio Politiche del Lavoro.
4. La Giunta definisce con propri atti, entro sei mesi dall'approvazione della presente Direttiva, le norme generali di attuazione dei procedimenti di certificazione delle competenze, anche ai fini del rilascio delle qualifiche e delle abilitazioni.
5. Nelle more della sua entrata in vigore, il sistema regionale degli standard professionali è assunto come riferimento non cogente per la programmazione e la progettazione di attività formative, anche di natura non formale, potendo costituire elemento di premialità nella valutazione delle relative proposte, nei termini definiti dall'istituzione a cui fa capo l'avviso pubblico.
6. Il Servizio Istruzione, di concerto con i Servizi interessati e le Amministrazioni Provinciali, predispone specifiche azioni a supporto dell'attuazione della presente Direttiva, con particolare riferimento allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei Servizi regionali interessati, delle Amministrazioni Provinciali, delle parti sociali e dei soggetti di rappresentanza delle professioni, degli organismi formativi accreditati e del sistema dell'istruzione.

ALLEGATO 1

Linee di architettura degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

Sommario

1. Il sistema regionale degli standard	2
2. Gli standard professionali	4
2.1 I profili professionali	4
2.2 Le Unità di Competenza	6
3. Gli standard formativi	7
3.1 Gli standard di percorso	7
3.2 Le Unità Formative Capitalizzabili ed i segmenti formativi	8
4. Gli standard di certificazione	9
5. Gli standard di attestazione	10
5.1 Generalità	10
5.2 Specifiche delle singole fattispecie attestatorie	10

Allegati

- 1.a) Facsimile di attestazione semplice di frequenza di attività formative
- 1.b) Facsimile di attestazione semplice di apprendimenti non formali ed informali
- 1.c) Facsimile di attestazione di frequenza con profitto di attività formative
- 1.d) Facsimile di attestazione di certificazione di competenza

1. Il sistema regionale degli standard


Il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (in breve “sistema regionale degli standard”) della Regione Umbria è costituito dall’insieme coordinato:

- del repertorio dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza;
- del repertorio degli standard minimi di percorso formativo e degli standard minimi formativi in cui si articolano, necessari per l’acquisizione di una qualifica, una abilitazione e/o di singole unità di competenza attraverso il sistema della formazione professionale;
- del repertorio degli standard minimi di certificazione delle competenze e di rilascio di qualifica, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali, fatte salve in ogni caso le autonomie delle istituzioni scolastiche e dell’università;
- del repertorio degli standard di attestazione degli esiti delle attività formative e di apprendimento, inclusi i procedimenti di certificazione delle competenze.

In figura 1. si mostra l’architettura delle relazioni fra le diverse componenti. Vanno in particolare poste in evidenza le seguenti caratteristiche:

- gli standard professionali sono la componente centrale dell’architettura dell’intero sistema, che parte dunque dalla definizione e dalla descrizione delle caratteristiche tipo del lavoro;
- ad ogni standard professionale (profilo ed unità di competenza) si accompagnano uno o più standard formativi (percorso formativo di qualifica/abilitazione, articolato in unità formative capitalizzabili), distinti fra loro sulla base delle caratteristiche del canale/delle tipologie di destinatari cui sono rivolti. Pur nelle sue differenze, ogni percorso formativo giunge dunque al medesimo standard professionale a cui è coordinato;
- analogamente, ad ogni standard professionale corrisponde uno standard di certificazione, unico con riferimento sia agli apprendimenti formali che a quelli non formali;
- gli standard di attestazione sono l’unica componente del sistema non direttamente riferita ai contenuti professionali, in quanto costituita da *format* tipo di rappresentazione trasparente di esiti di apprendimenti (*learning outcomes*, detto con riferimento ad EQF – Quadro Europeo delle Qualifiche), che assumono caso a caso le informazioni contenuti nei singoli standard professionali, formativi o di certificazione cui si riferiscono;
- tutti gli standard costituenti il repertorio regionale vanno sempre intesi come standard minimi, ovvero indicazione delle caratteristiche sufficienti e necessarie relative al proprio dominio d’uso. È comunque sempre facoltà degli utilizzatori degli standard procedere a loro ulteriori specificazioni, purché le stesse coerenti con la struttura ed i contenuti minimi oggetto di deliberazione regionale.

Figura 1. - Architettura del sistema regionale umbro degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione



2. Gli standard professionali

Il repertorio dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza è l'insieme delle rappresentazioni formali del lavoro adottate dalla Regione Umbria per i propri atti di programmazione, definite in coerenza con i principi nazionali ed europei di trasparenza, con particolare riferimento ad EQF – Quadro Europeo delle Qualificazioni.

2.1 I profili professionali

Il profilo professionale tipo è costituito dai seguenti descrittori, di seguito presentati suddivisi per ambito di funzione svolta:

a) Rappresentazione del lavoro

Fornisce informazioni rivolte ad inquadrare le principali caratteristiche professionali del lavoro oggetto del profilo, con particolare riferimento al confronto con i sistemi di standard delle altre regioni ed all'erogazione del servizio di orientamento. È articolata in:

- **Denominazione del profilo**, definita sulla base di criteri di trasparenza, in coerenza con il livello EQF in cui il profilo è inquadrato. La denominazione è ordinariamente utilizzata come tale nel rilascio di qualifica o abilitazione. Essa, pertanto, richiede di essere attribuita a seguito di attenta valutazione in termini di liceità (non contrasto con norme relative all'esercizio di attività e professioni) ed opportunità (comprensibilità, non ingannevolezza). Ordinariamente, ove non specificamente prescritto da norme applicabili, la denominazione non può fare riferimento ad una posizione organizzativa (p.e. "Responsabile di...", "Coordinatore di..."), la qualifica non comportando obblighi di inquadramento da parte del datore di lavoro. Ove non sia previsto rilascio di qualifica, è opportuno sostituire a "profilo" la locuzione "sistema di competenze" (dunque, "Denominazione del sistema di competenze"), i restanti descrittori restando invariati.
- **Definizione**. Presenta in modo sintetico, descrittivo e non prescrittivo le principali attività svolte in rapporto al contesto di lavoro. La definizione assume significato anche in rapporto all'inquadramento del profilo rispetto alle classificazioni del lavoro, in particolare alla NUP – Nomenclatura delle Unità Professionali (vedi oltre).
- **Caratteristiche del contesto in cui tipicamente il profilo opera**. Presenta una descrizione dei luoghi, dei tempi, delle condizioni, delle risorse e dei vincoli che caratterizzano tipicamente l'esercizio dei contenuti professionali propri del profilo/del sistema di competenze. Ha essenzialmente una funzione orientativa e di supporto alla definizione delle eventuali modalità di selezione attitudinale e motivazionale. Non ha valore cogente.
- **Condizioni di accesso all'esercizio della professione**. Descrive la presenza di eventuali vincoli cogenti (nel caso di attività/professioni oggetto di regolamentazione) o condizioni rilevanti, ancorché non ricomprese nello specifico della professionalità (p.e. possesso di patente di guida).
- **Attività proprie del profilo professionale/del sistema di competenza**. Presenta in formato tabellare l'articolazione delle attività tipo che caratterizzano l'agire professionale del profilo, con la specificazione, per ognuna di essa, dei principali compiti. Le attività sono intese come descrizione del lavoro nella prospettiva dell'organizzazione.

- **Unità di Competenza.** Presenta, articolate per macro-processo organizzativo, i titoli delle singole Unità di Competenza che costituiscono il profilo. Le Unità sono intese come descrizione minima del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza attraverso l'esercizio delle proprie conoscenze, abilità e comportamenti. Non vi è un rapporto lineare fra attività e Unità di Competenza, fermo restando che l'insieme di queste ultime consente il complessivo esercizio dell'insieme delle prime, nel livello di *performance* attesa definito nei singoli standard di competenza (vedi § 2.2). I tre macro-processi di riferimento sono identificati in:
 - **Definire obiettivi e risorse**, inteso come l'esercizio di processi decisionali di natura strategica e/o implementativa, rivolti a definire, pianificare e programmare le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti/servizi offerti, le azioni di sviluppo dei fattori produttivi e dei relativi modelli organizzativi di impiego, lo svolgimento delle proprie attività professionali nei confronti del mercato del lavoro;
 - **Produrre beni/erogare servizi**, inteso come l'esercizio dei processi direttamente produttivi, attraverso uso di risorse materiali ed immateriali (materie prime, semilavorati, informazione, tecnologie, altre risorse umane, relazioni interpersonali, ...), in modo coerente con le caratteristiche del contesto di esercizio e con la prestazione professionale attesa;
 - **Gestire i fattori produttivi**, inteso come l'esercizio dei processi di supporto, rivolti alla creazione ed al mantenimento delle condizioni di disponibilità, efficienza e sicurezza relative ai diversi fattori – materiali o meno – impegnati nel processo di produzione dei beni e/o dei servizi oggetto della prestazione professionale propria del profilo.

Salvo diversa indicazione, il possesso di tutte le Unità di Competenza in cui si articola un profilo/un sistema è obbligatorio ai fini del rilascio della eventuale qualifica/abilitazione prevista.

b) Referenziazione del profilo/sistema di competenze

E' rivolta a favorire la comparazione del profilo con il campo degli standard esterni alla Regione Umbria, con particolare riferimento alle esigenze di mutuo riconoscimento formale e *de facto*. Prevede i seguenti descrittori:

Area professionale regionale di riferimento, definita in modo coordinato con la tassonomia delle AEP – Aree Economico Professionali adottata dal TUN – Tavolo Unico Nazionale degli standard professionali, formativi e di certificazione.

Settore/i economico/i di riferimento, inteso/i come quello/i in cui è meglio rappresentato il contesto di lavoro del profilo, altrove richiamato. Le coordinate economiche sono espresse con riferimento alla classificazione ATECO 2007.

Codice NUP06, inteso come la posizione univoca del profilo/del sistema di competenze nell'ambito della classificazione ISFOL/ISTAT Nomenclatura delle Unità Professionali 2006, basata sulla classificazione ILO – International Labour Office ISCO88. La referenziazione NUP06 acquisisce un particolare valore nel sistema regionale anche ai fini del rilascio di qualifica, in quanto concorre a garantire la coerenza complessiva dei diversi elementi (denominazione, attività/compiti, livello EQF, ...) di cui lo standard professionale è costituito.

Figura professionale nazionale di riferimento, intesa come il riferimento minimo standard a livello di Paese (c.d. "figure a banda larga") a cui fa capo il profilo regionale. Al presente, lo stato di costruzione del sistema nazionale non consente tale referenziazione.


Livello EQF – *European Qualification Framework*¹ attribuito al profilo sulla base degli indicatori da esso previsti, tenute in conto anche le caratteristiche descrittive dei contenuti del lavoro rese disponibili dall'indagine campionaria svolta da ISFOL/ISTAT nell'ambito della NUP.

2.2 Le Unità di Competenza

Gli standard minimi di competenza sono costituiti dalle singole **Unità (UC)**, intese come aggregati di conoscenze e abilità minime il cui possesso consente ad un individuo il raggiungimento, in un determinato contesto, di un risultato compiuto coerente, anche dal punto di vista dei comportamenti, con il livello minimo di *performance* preso a riferimento. Le UC sono la metrica base di rappresentazione del lavoro, costituendo pertanto i contenuti dei profili ed il riferimento della certificazione. Esse sono definite secondo criteri rivolti a mettere in evidenza gli aspetti comuni a diversi profili (vedi figura 2), in modo da favorire:

- rispetto all'organizzazione del lavoro, l'integrazione fra le diverse qualifiche/mansioni, supportando modelli produttivi basati sul riferimento dei "processi";
- rispetto all'individuo, la possibilità di spendita dei propri apprendimenti in contesti e posizioni professionali diverse, accrescendo l'occupabilità e l'adattabilità, stante la natura capitalizzabile delle singole UC;
- rispetto al sistema di formazione professionale, la qualificazione della programmazione e dell'offerta (attraverso la definizione dei correlati standard formativi capitalizzabili), verso logiche di maggiore individualizzazione, con particolare riferimento alla gestione del sistema dei crediti formativi con valore definito a priori.

Figura 2 - Architettura dei profili professionali standard



¹ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

In principio, ad ogni Unità di Competenza corrisponde:

- una Unità Formativa Capitalizzabile per singolo canale di offerta, funzionale al rilascio di qualifica/abilitazione ed alla gestione del sistema dei crediti formativi con valore a priori;
- uno Standard Minimo di Certificazione, relativo agli apprendimenti formali e non formali.

Ogni Unità di Competenza è articolata nei seguenti descrittori:

- **Risultato professionale** minimo atteso, che esprime le caratteristiche della performance minima ottenuta attraverso il possesso e la messa in esercizio dell'unità, nel rispetto del grado di autonomia e dei comportamenti previsti.
- **Conoscenze minime** di cui è atteso il possesso, necessarie per il raggiungimento "cosciente" ("*sapere perché*", "*sapere cosa*", oltre al "*sapere come*") del risultato professionale.
- **Abilità minime** di cui è atteso l'esercizio, dettagliata in due livelli di rappresentazione.
- **Livello EQF**, lo stesso potendo differire dal livello complessivamente attribuito al profilo.

3. Gli standard formativi

3.1 Gli standard di percorso

Lo standard di percorso formativo indica in modo cogente le caratteristiche minime tipo dell'offerta formativa rivolta all'acquisizione di una qualifica professionale, riferita ad un profilo standard ricompreso nel repertorio regionale. Come tale, gli standard di percorso assumono diversi significati:

- sono uno strumento di programmazione dell'offerta formativa;
- per i soggetti erogatori della formazione, sono il riferimento minimo di progettazione degli interventi, in termini di ampliamento e/o maggior contestualizzazione di contenuti e metodi, in funzione di caratteristiche e fabbisogni dei destinatari reali e dei mercati di sbocco;
- costituiscono il riferimento per l'integrazione fra offerta di formazione professionale ed offerta del sistema di istruzione, in particolare nei passaggi da quest'ultimo sistema al primo e nella progettazione di percorsi congiunti;
- sono un riferimento per il mutuo riconoscimento dei percorsi formativi fra Regione Umbria ed altre Regioni/istituzioni, in Italia ed in Europa;
- sono il riferimento per la gestione del sistema regionale dei crediti formativi con valore assegnato a priori;
- costituiscono uno strumento a supporto dell'offerta di orientamento professionale, rappresentando le caratteristiche dell'investimento in formazione richiesto per ottenere una qualifica attraverso la strada del *formal learning*.

Per ogni profilo professionale oggetto del repertorio regionale si distinguono uno o più standard minimi di percorso, in ragione delle filiera formativa di appartenenza, ovvero delle caratteristiche dei soggetti in apprendimento cui sono rivolti.

Ogni standard minimo di percorso si articola nelle seguenti componenti minime:

- **Canale di offerta formativa** per cui lo standard è valido, con riferimento alla programmazione regionale.
- **Requisiti di ingresso** al percorso, con indicazione – ove del caso – dei limiti di applicabilità delle norme regionali sul riconoscimento del credito formativo di ammissione.
- **Durata tipo del percorso**, espresso in coerenza con riferimento al *workload* di ECVET².
- **Articolazione del percorso** in termini di unità/moduli/segmenti, espressa – in formato tabellare – come prescrizioni di propedeuticità e di progettazione relative a:
 - sequenza delle unità formative capitalizzabili e di eventuali moduli non a natura capitalizzabile (come p.e. lo stage, i *project work* o i moduli di sintesi), propri di uno specifico percorso formativo e, come tali, non mutuabili in valore in altri;
 - modalità didattiche di riferimento, con particolare attenzione ai segmenti formativi in contesto di lavoro (tirocinio, stage) ed al raccordo organico fra unità capitalizzabili.

3.2 Le Unità Formative Capitalizzabili ed i segmenti formativi

Gli standard formativi capitalizzabili (UFC) sono assunti con riferimento prevalente al modello ISFOL, implementato dalle maggiori esigenze d'uso nel complessivo impianto del sistema regionale, con particolare riferimento alla gestione del riconoscimento dei crediti formativi (valutazione degli apprendimenti in ingresso) e delle certificazioni (valutazione degli apprendimenti in uscita).

I diversi tipi di unità/segmenti si articolano ordinariamente in moduli di minor dimensione, in sé non dotati di capitalizzabilità e definiti sulla base di esigenze didattiche. In generale ogni standard formativo vede i seguenti descrittori:

- **Obiettivi formativi**, intesi come il risultato atteso dalla messa in atto, in un contesto professionale, degli apprendimenti maturati. Nel caso delle UFC, gli obiettivi sono propri della Unità di Competenza di riferimento.
- **Contenuti formativi minimi**, declinati in coerenza con le conoscenze e le abilità minime della Unità di Competenza cui si riferiscono;
- **Workload minimo**, inteso come il carico didattico complessivo, articolato in attività di docenza ed altre eventuali modalità erogatorie.
- Eventuali **riferimenti metodologici** di progettazione ed erogazione formativa, rivolti ai soggetti attuatori l'offerta, a supporto della contestualizzazione dello standard minimo;
- Eventuali **modalità di valutazione degli apprendimenti** in esito all'unità e, ove del caso, *in itinere*, gli stessi assumendo un significato pedagogico e non certificatorio.

² Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

4. Gli standard di certificazione

Gli standard minimi di certificazione delle competenze e di rilascio di qualifiche ed abilitazioni costituiscono l'insieme delle prescrizioni relative al procedimento di valutazione misurativa degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati da un individuo, a fini di rilascio delle relative attestazioni. Gli standard di certificazione sono pubblici e rivolti:

- dal punto di vista dell'uso valutativo, ai membri delle Commissioni pubbliche costituite dalla Regione o dalle Province;
- dal punto di vista dell'uso auto-valutativo, ai cittadini interessati alla certificazione dei propri apprendimenti, che lo utilizzano per rappresentare in modo trasparente i propri apprendimenti e raccogliere le evidenze a loro sostegno, avendo consapevolezza della natura della valutazione cui saranno soggetti;
- dal punto di vista informativo, a tutti gli attori del sistema di istruzione, formazione e lavoro, in modo da renderli coscienti delle implicazioni del procedimento sulle attività da essi svolte, orientandole più propriamente al rafforzamento del diritto individuale di messa in valore degli apprendimenti.

Ogni standard minimo di rilascio di qualifica o abilitazione è coordinato con il relativo standard professionale ed è articolato nelle seguenti componenti:

- **Indicazioni di procedimento** relative alla composizione della commissione, alle condizioni di accesso, alle modalità di pubblicizzazione e di presentazione delle richieste, alle eventuali specificazioni della valutazione misurativa in rapporto agli apprendimenti formali e non formali, alle attestazioni applicabili e ad ogni altro aspetto necessario ai fini della correttezza metodologica e formale dell'atto.
- **Scheda-verbale della Commissione di Certificazione**, articolata in:
 - sezione di supporto all'esame preliminare del dossier individuale di certificazione, rivolta alla valutazione di pertinenza e significatività delle esperienze presentate dal candidato;
 - per ogni Unità di Competenza oggetto di certificazione, scheda di valutazione misurativa degli apprendimenti, articola in:
 - sezione di supporto all'audizione del candidato, contenente i valutatori generali e specifici di pertinenza e coerenza degli apprendimenti posti in trasparenza dallo stesso, redatti con riferimento alle conoscenze, alle abilità ed al risultato complessivo atteso dall'esercizio della competenza in oggetto;
 - sezione di supporto alla somministrazione di prova, articolata in valutazione delle sole conoscenze e valutazione integrata di conoscenze e abilità.

La certificazione delle singole competenze avviene attraverso applicazione del relativo standard contenuto nella scheda-verbale, nel rispetto delle norme generali di procedimento, ove non altrimenti disposto in sede di istituzione del procedimento.

5. Gli standard di attestazione

5.1 Generalità

Gli standard di attestazione sono costituiti dai formati-tipo e dalle relative modalità d'uso dei documenti rilasciati in esito alle diverse tipologie di attività rilevanti in termini di apprendimento, ai fini della loro rappresentazione secondo principi di trasparenza e referenziazione.

Tutte le attestazioni rilasciate in conformità alle presenti disposizioni costituiscono evidenza nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze, anche rivolti all'acquisizione di una qualifica o di una abilitazione, oltretutto ai fini dell'aggiornamento del libretto formativo del cittadino.

Di seguito si presentano, per le diverse fattispecie attestatorie previste dalla Regione Umbria, le indicazioni cogenti sulle modalità d'uso. Si sottolinea come le presenti disposizioni non siano in alcun modo sostitutive degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate da Fondi Pubblici, così come disposto dalle relative normative, cui si rimanda.

Tutti i facsimile allegati sono intesi con riferimento ad un foglio di dimensione A4, da utilizzare su entrambi i lati, secondo le indicazioni di stampa fornite. Il Servizio Istruzione della Regione Umbria predispone azioni di supporto e di assistenza tecnica in merito alla corretta applicazione dei presenti standard.

5.2 Specifiche delle singole fattispecie attestatorie

- Attestazione semplice di frequenza di attività formative

Campo di applicazione

Attesta ad un individuo l'avvenuta partecipazione ad un evento di apprendimento formale, concluso o meno da un atto valutativo di natura privata, in quanto svolto al di fuori di un procedimento pubblico.

Format tipo: vedi allegato a).

Note d'uso

Ove non altrimenti disposto, l'emissione dell'attestazione è a cura e sotto la responsabilità giuridica del soggetto attuatore dell'attività formativa, che predispone il modello implementando il format tipo sulla base di obiettivi e programma didattico.

L'attestazione è ordinariamente rilasciabile esclusivamente ai partecipanti in regola con gli obblighi di frequenza minima, così come disposti dalle norme di riferimento. Nel caso di attività articolate in più unità formative capitalizzabili l'attestazione è rilasciabile anche in caso di non completamento del percorso, esclusivamente per i segmenti che siano stati effettivamente oggetto

di frequenza.

Il rilascio dell'attestazione è gratuito. È obbligo del soggetto attuatore provvedere alla consegna dell'attestato ad ogni partecipante che ne abbia diritto, registrando su apposito protocollo l'avvenuto rilascio ed ogni altro elemento utile alla produzione, a richiesta, di un eventuale duplicato. La veridicità dell'attestazione è riscontrabile attraverso esame del registro vidimato di presenza.

- Attestazione semplice di apprendimenti non formali ed informali

Campo di applicazione

Attesta ad un individuo l'avvenuta partecipazione ad un evento di apprendimento non formale o informale, concluso o meno da un atto valutativo di natura privata, in quanto svolto al di fuori di un procedimento pubblico. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di tirocinio, *work experience*, svolgimento di progetti nell'ambito dell'utilizzo di assegni di ricerca, attività di volontariato. Sono ordinariamente escluse dall'utilizzo della presente attestazione le fattispecie rientranti nell'ambito di rapporti formali di lavoro.

Format tipo: vedi allegato b).

Note d'uso

Ove non altrimenti disposto, l'emissione dell'attestazione è a cura e sotto la responsabilità giuridica del soggetto presso cui è svolta l'attività rilevante in termini di apprendimenti non formali o informali, che predispone il modello implementando il format tipo sulla base di obiettivi, contenuti e modalità di realizzazione della stessa. L'attestazione è controfirmata dal beneficiario per assunzione di responsabilità di quanto in essa dichiarato.

L'attestazione è ordinariamente rilasciabile esclusivamente ai partecipanti in regola con gli eventuali obblighi relativi all'attività in oggetto.

Il rilascio dell'attestazione è gratuito. È obbligo del soggetto attuatore provvedere alla consegna dell'attestato ad ogni partecipante che ne abbia diritto, registrando su apposito protocollo l'avvenuto rilascio ed ogni altro elemento utile alla produzione, a richiesta, di un eventuale duplicato. La veridicità dell'attestazione è riscontrabile attraverso produzione, a richiesta, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, ove presente, e attraverso esame del registro vidimato di presenza.

- Attestazione di frequenza con profitto di attività formative

Campo di applicazione

Attesta ad un individuo l'avvenuta partecipazione ad un evento di apprendimento formale, concluso da un atto valutativo di natura pubblica non dotato di valore certificatorio verso il mercato del lavoro, svolto secondo modalità analoghe a quello del rilascio di qualifica professionale. L'attestazione di frequenza con profitto è ordinariamente prevista nei seguenti casi:

- ove ne sia fatta esplicita indicazione in sede di bando o avviso pubblico;
- in caso di accertamento, anche in corso di realizzazione dell'attività formativa, di condizioni ostative al rilascio da parte della Regione di attestato di qualifica – anche laddove lo stesso sia stato già previsto in sede di provvedimento istitutivo dell'attività medesima – in quanto la stessa

ricompresa nel campo delle professioni oggetto di regolamentazione pubblicistica, essendo: *i*) disciplinate da specifiche leggi e/o *ii*) per le quali sia obbligatorio disporre di un titolo di studio stabilito dalla legge e/o superare un esame di abilitazione e/o *iii*) per le quali sia richiesta l'iscrizione in Ordini, Albi o Elenchi pubblici;

- in caso di accertamento, anche in corso di realizzazione dell'attività formativa, di condizioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla possibile natura regolamentata o in fase di regolamentazione della professione, tali da determinare conseguenze sulla liceità e/o il valore della qualifica.

Ai fini della tutela del diritto individuale di riconoscimento del valore professionale degli apprendimenti acquisiti attraverso partecipazione ad attività formative, è facoltà della Regione – laddove nel tempo maturino i presupposti giuridici – trasformare con proprio atto le attestazioni di frequenza con profitto in attestazioni di qualifica professionale.

Format tipo: vedi allegato c).

Note d'uso

Ove non altrimenti disposto, la predisposizione e il rilascio dell'attestazione sono a cura della Amministrazione Pubblica che esprime il presidente della Commissione di valutazione. L'attestazione reca la denominazione e le caratteristiche dell'attività formativa e della valutazione svolta. L'attestazione è firmata dal Presidente della Commissione e, a fini di certificazione, dal Dirigente del Servizio di appartenenza. L'attestazione è numerata ed archiviata, anche in modo digitale, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, secondo modalità funzionali a consentire la produzione di un eventuale duplicato.

L'attestazione è rilasciabile esclusivamente ai partecipanti che, in regola con gli obblighi di frequenza minima, così come disposti dalle norme di riferimento, abbiano superato la valutazione misurativa svolta secondo le modalità applicabili in caso di rilascio di qualifica.

Il rilascio dell'attestazione è gratuito. L'Amministrazione Pubblica di competenza provvede alla consegna dell'attestato ad ogni partecipante che ne abbia diritto, registrando su apposito protocollo l'avvenuto rilascio. La veridicità dell'attestazione è riscontrabile attraverso esame del verbale della commissione di valutazione.

- Attestazione di certificazione di competenza

Campo di applicazione

Attesta ad un individuo il possesso di una unità di competenza oggetto del repertorio degli standard professionali della Regione Umbria, a seguito di valutazione misurativa degli apprendimenti formali, non formali ed informali posseduti, svolta mediante procedimento pubblico, in applicazione del relativo standard di certificazione.

Format tipo: vedi allegato d).

Note d'uso

Ove non altrimenti disposto, la predisposizione e il rilascio dell'attestazione sono a cura della Amministrazione Pubblica che esprime il presidente della Commissione di valutazione. L'attestazione è firmata dallo stesso e, a fini di certificazione, dal Dirigente del Servizio di appartenenza. L'attestazione è numerata ed archiviata, anche in modo digitale, a cura

dell'Amministrazione che la rilascia, secondo modalità funzionali a consentire la produzione di un eventuale duplicato.

Ordinariamente, l'attestazione è rilasciabile esclusivamente a chi abbia superato la valutazione misurativa svolta secondo le modalità definite dallo standard di certificazione della competenza in oggetto. È facoltà della Regione rilasciare attestati di certificazione di competenza anche successivamente allo svolgimento di esami di qualifica, nel caso in cui il profilo professionale in oggetto sia espresso, nel repertorio regionale degli standard professionali, in termini di unità di competenza e la valutazione misurativa svolta sia conforme a quella prevista dagli standard di certificazione applicabili.

Il rilascio dell'attestazione è gratuito. L'Amministrazione Pubblica di competenza provvede alla consegna dell'attestato ad ogni partecipante che ne abbia diritto, registrando su apposito protocollo l'avvenuto rilascio. La veridicità dell'attestazione è riscontrabile attraverso esame del verbale della commissione di valutazione.

- Attestazione di qualifica e/o di abilitazione professionale

Campo di applicazione

Attesta ad un individuo il possesso di una qualifica e/o di una abilitazione professionale, a seguito di valutazione misurativa degli apprendimenti formali, non formali ed informali posseduti, svolta mediante procedimento pubblico, in applicazione del relativo standard di rilascio di qualifica o abilitazione. La qualifica può essere riferita anche ad un profilo non ricompreso nel repertorio regionale degli standard professionali, restando vigenti gli obblighi minimi di rappresentazione trasparente dello stesso.

Format tipo: per le attestazioni di qualifica, quanto previsto dalla normativa nazionale in essere, integrato dalle attestazioni analitiche di certificazione di competenza, per i profili oggetto del repertorio regionale degli standard professionali. Per le attestazioni di abilitazione, quanto previsto dalle singole disposizioni istitutive.

Note d'uso

Ove non altrimenti disposto, la predisposizione e il rilascio dell'attestazione sono a cura della Amministrazione Pubblica che esprime il presidente della Commissione di valutazione. L'attestazione è firmata dallo stesso e, a fini di certificazione, dal Dirigente il Servizio di appartenenza. L'attestazione è numerata ed archiviata, anche in modo digitale, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, secondo modalità funzionali a consentire la produzione di un eventuale duplicato.

L'attestazione è rilasciabile esclusivamente a chi abbia superato la valutazione misurativa svolta secondo le modalità definite dallo standard di rilascio di qualifica/abilitazione di cui al repertorio regionale degli standard di certificazione o, in difetto, secondo le norme applicabili.

Il rilascio dell'attestazione è gratuito. L'Amministrazione Pubblica di competenza provvede alla consegna dell'attestato ad ogni partecipante che ne abbia diritto, registrando su apposito protocollo l'avvenuto rilascio. La veridicità dell'attestazione è riscontrabile attraverso esame del verbale della commissione di valutazione.

Allegato 1.a - Facsimile di attestazione semplice di frequenza di attività formative

Elementi informativi minimi e loro disposizione grafica

[Fronte dell'attestato]

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
del soggetto
che realizza

Logo
del soggetto
che realizza

LA PRESENTE ATTESTAZIONE DI FREQUENZA n°
THIS ATTENDANCE CERTIFICATE

del corso di formazione *of the training course*
“<denominazione del corso>”

E' rilasciata a *Is awarded to*

Cognome e Nome <i>Family Name and First Name</i>
Data e luogo di nascita <i>Date, Place, Country of Birth</i>
Nazionalità <i>Nationality</i>
Codice fiscale <i>Personal identification code</i>
Indirizzo (numero, via, codice postale, città, Paese) <i>Address (house number, street name, postcode, city, country)</i>

E' rilasciata da *Is issued by*

Ente di formazione <i>Training agency</i> Denominazione ed indirizzo	Timbro <i>Official stamp</i>
Nome e qualifica della persona che rilascia l'attestato <i>Executive in charge: name and capacity</i>	
Data <i>Date</i> <i>gg.mm.aaaaa</i> Firma <i>Signature</i>	

[Retro dell'attestato]

Corso di formazione *Training course*
“<denominazione del corso>”

Risultato generale atteso *Competence*

Indicare il risultato atteso, facendo riferimento ove del caso al repertorio regionale degli standard professionali.

Struttura del percorso *Training course structure*

Rappresentare, ove presente l'articolazione in unità/moduli/segmenti, indicando i loro titoli e durate orarie. Nel caso in cui il partecipante non abbia portato a termine il percorso ma abbia completato una o più unità formative capitalizzabili, indicare qui quelle utili, precedute dalla dizione “Percorso non completato. Unità Formative attestate”.

Conoscenze *Knowledge*

Indicare le conoscenze, trascrivendole dal programma del corso, secondo l'articolazione in unità/moduli/segmenti, ove presente.

Abilità *Skills*

Indicare le abilità, trascrivendole dal programma del corso, secondo l'articolazione in unità/moduli/segmenti, ove presente.

Durata in ore *Workload (hours)*

Indicare la durata complessiva, dettagliando fra formazione in aula ed altre attività.

Metodologia di apprendimento *Learning methodology*

Indicare sinteticamente le caratteristiche didattiche del corso.

Valutazione degli apprendimenti *Learning evaluation*

Indicare sinteticamente le eventuali modalità di valutazione degli apprendimenti e l'esito raggiunto dal partecipante a cui è rilasciata l'attestazione.

Allegato 1.b - Facsimile di attestazione semplice di apprendimenti non formali
Elementi informativi minimi e loro disposizione grafica

[Fronte dell'attestato]

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
del soggetto
che realizza

Logo
del soggetto
che realizza

LA PRESENTE ATTESTAZIONE DI APPRENDIMENTO n° _____
THIS LEARNING CERTIFICATE

relativo a *related to*
“<denominazione dell'attività oggetto di attestazione>”

E' rilasciata a *Is awarded to*

Cognome e Nome <i>Family Name and First Name</i>
Data e luogo di nascita <i>Date, Place, Country of Birth</i>
Nazionalità <i>Nationality</i>
Codice fiscale <i>Personal identification code</i>
Indirizzo (numero, via, codice postale, città, Paese) <i>Address (house number, street name, postcode, city, country)</i>

E' rilasciata da *Is issued by*

Istituzione che eroga il finanziamento <i>Institution administering the grant</i> Denominazione e indirizzo. Se non presente, omettere l'intero box.	Timbro <i>Official stamp</i>
Nome, qualifica e firma della persona che rilascia l'attestato <i>Name, Capacity, Signature</i>	
Soggetto presso cui l'esperienza è stata svolta <i>University/Research Centre/Firm</i> Denominazione ed indirizzo.	Timbro <i>Official stamp</i>
Nome, qualifica e firma del responsabile del progetto <i>Executive in charge: name, capacity and signature</i>	

Data di rilascio <i>Date</i>

[Retro dell'attestato]

Attività svolta *Learning experience*
 “<denominazione dell'attività oggetto di attestazione>”

Settore economico dell'attività <i>Main field(s) of activity</i> Fare riferimento alla classificazione ATECO 2007, al livello di dettaglio coerente con le esigenze attestatorie
Obiettivi attesi <i>Main goals</i> Indicare gli obiettivi di apprendimento sulla cui base è stata attivata l'esperienza di apprendimento non formale
Risultati raggiunti <i>Achieved results</i> Indicare i risultati di apprendimento raggiunti, riconosciuti validi sia dall'individuo che dal soggetto presso cui l'esperienza si è svolta.
Durata dell'esperienza (mesi) <i>Duration of the learning experience (months):</i> _____ Data di avvio <i>Starting date:</i> _____ Data di termine <i>Ending date:</i> _____
Attività svolte <i>Activities carried out</i> Descrivere brevemente le principali attività/compiti svolti
Conoscenze, abilità e competenze acquisite <i>Job-related knowledge, skills and competences acquired</i> Descrivere brevemente gli elementi riconosciuti validi sia dall'individuo che dal soggetto presso cui l'esperienza si è svolta.
Informazioni aggiuntive <i>Additional information</i>

Firma del possessore del certificato <i>Holder's signature</i>	Firma del responsabile <i>In charge executive's signature</i>

Allegato 1.c - Facsimile di attestazione di frequenza con profitto di attività formative

Elementi informativi minimi e loro disposizione grafica

[Fronte dell'attestato]

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
del soggetto
che realizza

Logo
del soggetto
che realizza

LA PRESENTE ATTESTAZIONE DI FREQUENZA CON PROFITTO

THIS ATTENDANCE AND EVALUATION CERTIFICATE

n° _____

del corso di formazione *of the training course*
“<denominazione del corso>”

E' rilasciata a *Is awarded to*

Cognome e Nome <i>Family Name and First Name</i>
Data e luogo di nascita <i>Date, Place, Country of Birth</i>
Nazionalità <i>Nationality</i>
Codice fiscale <i>Personal identification code</i>
Indirizzo (numero, via, codice postale, città, Paese) <i>Address (house number, street name, postcode, city, country)</i>

E' rilasciata da *Is issued by*

Ente di formazione <i>Training agency</i> Denominazione ed indirizzo	Timbro <i>Official stamp</i>
Nome e qualifica della persona che rilascia l'attestato <i>Executive in charge: name and capacity</i>	
Data <i>Date</i> <i>gg.mm.aaaaa</i>	
Firma <i>Signature</i>	

[Retro dell'attestato]

Corso di formazione *Training course*
“<denominazione del corso>”

Denominazione del profilo professionale di riferimento *Profile*

Indicare il profilo assunto a riferimento della progettazione del corso.

Descrizione del profilo professionale di riferimento *Professional profile description*

Indicare in modo sintetico le principali caratteristiche del profilo.

Referenziazione del profilo professionale di riferimento *Economic activity and professional position*

Codice/i classificazione ATECO 2007: _____

Codice univoco classificazione NUP 06: _____

Struttura del percorso *Training course structure*

Rappresentare l'articolazione in unità/moduli/segmenti, indicando i loro titoli e le singole durate orarie.

Conoscenze *Knowledge*

Indicare le conoscenze, trascrivendole dal programma del corso, secondo l'articolazione in unità/moduli/segmenti, ove presente.

Abilità *Skills*

Indicare le abilità, trascrivendole dal programma del corso, secondo l'articolazione in unità/moduli/segmenti, ove presente.

Durata in ore *Workload (hours)*

Indicare la durata complessiva, dettagliando fra formazione in aula ed altre attività.

Metodologia di apprendimento *Learning methodology*

Indicare sinteticamente le caratteristiche didattiche del corso.

Valutazione degli apprendimenti *Learning evaluation*

Indicare le modalità di valutazione degli apprendimenti adottate.

Allegato 1.d - Facsimile di attestazione di certificazione di competenza
Elementi informativi minimi e loro disposizione grafica

[Fronte dell'attestato]

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
dell'istituzione
che finanzia

Logo
del soggetto
che realizza

Logo
del soggetto
che realizza

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE
THIS COMPETENCE QUALIFICATION CERTIFICATE

n° _____

dell'Unità di Competenza *learning outcome*
“<denominazione dell'unità di competenza, conforme al repertorio regionale>”

E' rilasciata a *Is awarded to*

Cognome e Nome <i>Family Name and First Name</i>
Data e luogo di nascita <i>Date, Place, Country of Birth</i>
Nazionalità <i>Nationality</i>
Codice fiscale <i>Personal identification code</i>
Indirizzo (numero, via, codice postale, città, Paese) <i>Address (house number, street name, postcode, city, country)</i>

E' rilasciata da *Is issued by*

Commissione che ha svolto la valutazione <i>Assessment body</i> (indicare l'atto di nomina)	
Data <i>Date</i> gg.mm.aaaaa	Firma del Presidente <i>President signature</i>

Istituzione che certifica <i>Certification body</i> Nome ed indirizzo dell'Istituzione	Timbro <i>Official stamp</i>
Nome, qualifica e firma della persona che rilascia l'attestato <i>Name, Capacity, Signature</i>	
Data <i>Date</i> gg.mm.aaaaa	

[Retro dell'attestato]

Unità di Competenza *Learning outcome*

“<denominazione dell'unità di competenza, conforme al repertorio regionale>”

Risultato generale atteso *Competence*

Indicare il risultato atteso, trascrivendolo dallo standard di Unità di Competenza del repertorio regionale degli standard professionali.

Livello EQF *EQF level:* (indicare qui il livello)

Conoscenze *Knowledge*

Indicare le conoscenze, trascrivendole dallo standard di Unità di Competenza del repertorio regionale degli standard professionali.

Abilità *Skills*

Indicare le abilità, trascrivendole dallo standard di Unità di Competenza del repertorio regionale degli standard professionali.

